



# Termine di pagamento anno 2024

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2024 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel REA, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2024 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l'esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 1 luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) corrispondente all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d'imposta 2023 e dalla data di approvazione del bilancio.

***Esempio** – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l'esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2024 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell'esercizio 01.10.2023 - 30.09.2024 (periodo d'imposta 2023) e il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2023 corrispondente al giorno 31/03/2025.*

## Proroghe del termine di pagamento

Le eventuali proroghe ai termini di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) **si applicano automaticamente anche al diritto annuale.**

### **Diritto annuale 2024 - Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA e forfettari**

L'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il **differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024** e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D. Lgs n.13/2024.

Il **medesimo differimento** si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano **cause di esclusione** dagli stessi, compresi quelli che adottano il **regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché quelli che applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

**La proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione**, prevista per i soggetti ISA e per il regime forfettario, **si applica anche al diritto annuale**.

Per i medesimi soggetti inoltre, il D.lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 182 del 05/08/2024), modificando l'art. 37 del D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, ha previsto la possibilità di versare quanto dovuto **entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Ultima modifica

Martedì 27 Agosto 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Aliquota  154